



Coro Teatro Verdi
di Padova



STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale "Coro Teatro Verdi di Padova"

Approvato dall'Assemblea degli Associati in data 01/04/2026

Art. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. ii., del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, l'Ente senza scopo di lucro denominato: **Coro Teatro Verdi di Padova** che assume la forma giuridica di associazione, apartitica, acconfessionale e a struttura democratica. La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Associazione di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sarà integrata in via automatica con l'acronimo "APS" e diventerà **"Coro Teatro Verdi di Padova APS - ETS"**.

Di tale indicazione dovrà farsi uso nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'associazione ha sede legale nel comune di Padova; la durata della stessa è a tempo indeterminato.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, di competenza del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di depositare nel RUNTS la relativa comunicazione e di darne informazione ad altri uffici competenti. Diversamente è richiesta la deliberazione dell'Assemblea straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto.

Art. 2 (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto. L'assemblea può deliberare uno o più regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'Articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 (Finalità e Scopo)

L'Associazione, attraverso l'attività di volontariato dei propri associati svolta in via prevalente, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare nel settore della cultura musicale e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'associazione opera anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a:

- Perseguire il benessere comune;
- Elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale;

favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona per valorizzare il potenziale di crescita attraverso l'educazione permanente.

In particolare, l'associazione si propone di perseguire i seguenti scopi:

- di recuperare e divulgare la tradizione musicale lirica, sacra, polifonica e popolare d'autore;

Manuela Bonelli
Francesca Bonelli
Manuela Bonelli

- di organizzare attività concertistiche e formative dirette agli associati e non, anche avvalendosi di personale esterno all'associazione stessa.
- valorizzare, promuovere e diffondere la musica corale, nelle più svariate articolazioni;
- ricercare, sperimentare, produrre e diffondere musiche con riferimento al patrimonio culturale, nazionale e internazionale sviluppando l'associazionismo e la collaborazione fra enti pubblici e privati;
- promuovere la collaborazione con le istituzioni per azioni e progetti volti a qualificare e sostenere la coralità nelle sue differenti espressioni.

Art. 6 (Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi)

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali e nell'intento di agire a favore della collettività l'ente intende esercitare, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'Art. 5, comma 1, lett. i) del D.lgs. 117/2017);

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività sopra elencate si potranno concretizzare nello svolgimento delle seguenti iniziative/interventi/azioni:

- Costituire e gestire un **ensemble corale ad alto profilo artistico**, finalizzato all'esecuzione di repertori musicali complessi e alla ricerca musicologica;
- Promuovere il **perfezionamento tecnico e vocale** dei propri associati attraverso seminari e laboratori tenuti da professionisti del settore;
- organizzare e produrre attività concertistica di musica lirica, sacra, polifonica e popolare d'autore;
- organizzare e produrre attività operistica in teatro o in altri luoghi di interesse pubblico;
- adunarsi per le prove in preparazione alle attività corali;
- svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopra elencate di interesse generale, e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
- sviluppare progetti di **educazione all'ascolto** e alla pratica corale rivolti alla collettività, favorendo l'inclusione sociale attraverso la musica;
- collaborare con Enti Pubblici, Fondazioni e Istituzioni anche scolastiche per la promozione di eventi culturali che arricchiscano l'offerta del territorio.
- organizzare, promuovere e partecipare a manifestazioni musicali quali concerti, rassegne, festival, convegni, concorsi, lezioni-concerto e attività simili, anche a livello nazionale e internazionale;

Le attività di interesse generale sono svolte in favore degli associati, loro familiari o di terzi.

L'associazione può esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'Art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 7 (Ammissione)

Sono associati all'associazione le persone fisiche, che a titolo volontario condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano senza compensi a realizzare le attività di interesse generale di cui all'Art. 6.

Gli associati possono essere:

- associati **coristi**
- associati **non coristi**

Per gli aspiranti associati minori di età la domanda dev'essere presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo di 7 richiesto dalla Legge (Art. 35, comma 1-bis D. Lgs 117/2017). Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto ne dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne dovrà essere integrato il numero entro un anno.

L'ammissione è deliberata dal Direttivo su domanda scritta dell'interessato secondo criteri di massima

Francesco Nicolò Corbelli
 Presidente
 Maurizio Corbelli
 Amministratore Delegato

accoglienza non discriminatori ma coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale previste dall'Art. 5.

L'ammissione all'associazione dell'associato **corista** è deliberata dal Consiglio Direttivo in collaborazione con il Direttore musicale e il Direttore Artistico, qualora previsto, che ne valutano, coerentemente con il livello richiesto dall'attività concertistica e operistica, i requisiti vocali e le abilità musicali minime per il corretto inserimento nel coro e per il raggiungimento delle finalità e per lo svolgimento delle attività generali e specifiche previste dall'Art. 5 e 6 del presente statuto. L'ammissione avviene su domanda scritta dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale prescelte. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione dell'associato **non corista** è deliberata su richiesta non generica ma motivata dell'interessato al Consiglio Direttivo che ne valuta i requisiti in ordine agli scopi sociali e ai compiti accessori all'interno dell'Associazione a fronte di specifiche, dichiarate e documentate competenze, dato che non vi è la competenza musicale.

In caso di rigetto della domanda, Il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio e il Direttore Musicale e il Direttore Artistico, in occasione della successiva convocazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato anche per le vie brevi e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Il numero degli associati non coristi non deve superare il 15% del numero degli associati coristi.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Infine, l'ammissione a titolo di associato corista e non corista è subordinata al pagamento annuale della quota associativa. Questa è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. L'importo della stessa è definita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 **(Diritti e doveri degli associati)**

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri. Ciascun associato ha il diritto di:

- partecipare e votare all'Assemblea degli associati;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi, gli associati minorenni esercitano l'elettorato attivo per il tramite di coloro che ne hanno responsabilità genitoriale;
- essere informato sulle attività dell'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole statutariamente stabilite nell'Articolo appositamente dedicato;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'Art. 29 del Codice del terzo settore.
- usufruire delle assicurazioni, delle agevolazioni e delle convenzioni legate all'iscrizione all'Associazione

Ha inoltre il dovere di:

- rispettare il presente statuto e il regolamento attuativo dello stesso;
- conservare la corretta condotta civile durante le attività concertistiche del coro;
- partecipare attivamente alle prove del coro in vista dello svolgimento delle attività indicate all'Art. 6 del presente Statuto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo e l'Assemblea ordinaria.

Art. 9 **(Volontario e attività di volontariato)**

I volontari dell'Associazione sono gli associati coristi e gli associati non coristi.

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

All'associato Corista che partecipa alle attività in modo non occasionale, è riconosciuto ai sensi del regolamento interno di contabilità (ex Art. 17 D. Lgs. 117/2017) un rimborso spese non forfettario su presentazione di adeguata documentazione e di domanda autocertificata corredata di nota spese effettivamente sostenute entro il limite massimo annuo che verrà stabilito e deliberato dal Direttivo rispetto alle risorse disponibili e inserito nel regolamento interno di contabilità.

*non on
capitol
non del bene
non del bene*

Art. 10 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che non provvede alla scadenza al versamento della quota sociale entro fine febbraio di ciascun anno, nemmeno successivamente alla messa in mora, viene dichiarato automaticamente decaduto. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o perda i requisiti richiesti in fase di ammissione, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata per raccomandata RR all'associato.

L'associato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o PEC, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla perdita di qualifica di Associato emanata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio e il Direttore Musicale e il Direttore Artistico. Il recesso o l'esclusione dell'associato vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

L'associato escluso può ricorrere alla autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno della notifica della deliberazione. Nello stesso tempo, può avvalersi del collegio dei Proibiviri dell'associazione.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 11 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Presidente componente di diritto del Consiglio Direttivo;
- Il Consiglio Direttivo composto da
 - Il Vice Presidente;
 - Il Tesoriere;
 - Il Segretario;
 - I 2 Consiglieri;
- L'Organo di controllo, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge (ex Art.30 D. Lgs. 117/2017);
- L'Organo di revisione, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge (ex Art.31 D. Lgs. 117/2017);
- I 3 Proibiviri.

È vietata la corresponsione a consiglieri e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

Art. 12 (L'assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati iscritti da almeno due mesi nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un' altro associato con delega alla partecipazione e al voto.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano di persona o siano



*Non l'ho copiato
non è
lavoro*

*letto da
Maurizio Bonanni*

rappresentati per delega tutti gli associati.

La convocazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, Whatsapp o altra modalità telematica tracciabile spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati ed eventualmente anche con avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, che deve essere trascritto nell'apposito Libro delle adunanze, unitamente alle deliberazioni, da conservarsi presso la sede dell'associazione.

Le deliberazioni approvate con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione è impugnabile a norma dell'Articolo 2377 qualora possa recarle danno.

I Consiglieri non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del Consiglio Direttivo non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza. Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'associazione.

Art. 13 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- partecipa alla definizione delle linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (ex artt. 13 e 14 D.Lgs. n. 117/2017);
- nomina e revoca i componenti il Consiglio Direttivo nel numero massimo di 5 componenti, il Presidente e i probiviri;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nel loro confronti;
- delibera sulla perdita di qualifica degli associati ricorrenti da parte del Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo dello statuto e delle sue modifiche;
- approva gli eventuali regolamenti attuativi collegati allo statuto e le loro modifiche;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 15 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto e delibera l'eventuale trasformazione, fusione e scissione dell'associazione con la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 16 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi

Donatella Corbelli

Francesca Corbelli

Marzia Bonaccini
Marzia Bonaccini

generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra i propri associati. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente che ne è parte integrante; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. In seno al Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.

I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo o nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla supplenza attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l'Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti del Consiglio Direttivo, che scadranno insieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti del Consiglio Direttivo in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Al membri del Consiglio Direttivo si applicano le norme di incompatibilità di cui all'Articolo 2382 del codice civile o del conflitto di interessi ex Articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- nomina, con apposita votazione al proprio interno, i ruoli del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere e dei 2 Consiglieri;
- amministra l'associazione;
- sceglie e nomina il Direttore musicale e, quando previsto, il Direttore Artistico, sentito il parere vincolante dell'Assemblea;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- delibera il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune;
- presenta il bilancio di esercizio comprensivo di tutti gli allegati ai sensi di legge, e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, indicando i criteri di legge prescelti nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, tra cui la quota annuale di adesione all'associazione;
- stipula tutti gli atti e convenzioni inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- delibera circa l'ammissione degli associati in collaborazione con il Direttore Musicale per i volontari associati coristi;
- pronuncia la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive.
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- tiene aggiornata la posizione dell'associazione presso il Registro UNTS;

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17

(Il Presidente e il Vicepresidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente coordina i lavori del Consiglio Direttivo di cui è parte integrante e dura in carica quanto lo stesso. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Manfredi - Non vede Corbelli

Manfredi - Non vede Corbelli

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni o su delega scritta del Presidente nei limiti della stessa. Coadiuvava in tutto il presidente che gli potrà attribuire incarichi per specifiche materie.

Art. 18 (Tesoriere)

Al tesoriere è affidata la tenuta della contabilità e dei libri contabili, oltre alla cassa per le spese correnti di materiale di consumo. Predisporre il bilancio di esercizio.

Il Consiglio Direttivo può stabilire tuttavia di affidare gli adempimenti contabili più onerosi ad un esperto in materia, anche esterno all'Associazione.

Art. 19 (Segretario)

Coadiuvava in tutto il Presidente, provvede all'invio della corrispondenza alle convocazioni, aggiorna il libro degli associati, redige e firma i verbali delle assemblee quelli del Consiglio Direttivo e ne tiene aggiornati i corrispondenti registri.

Art. 20 (Consiglieri)

Coadiuvano il Consiglio Direttivo, curano l'archivio generale e la biblioteca cartacea e fisica. Aiutano in tutto ciò che si rende necessario nell'organizzazione delle attività dell'Associazione. Possono avere incarichi specifici deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 30 del D. Lgs. 117/2017, in applicazione degli Artt. 2397 e 2399 c.c.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all'Art. 31 del D. Lgs 117/17, la revisione legale dei conti, nel qual caso tutti i componenti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 (Organo di Revisione legale dei conti)

Al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 31 del D. Lgs n. 117/2017 l'assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o attribuire la relativa funzione all'organo di controllo di cui all'Articolo precedente, se in possesso dei necessari requisiti.

Art. 23 (I Proibiviri)

Il collegio dei proibiviri è l'organo di garanzia e giustizia interno dell'Associazione cui sono attribuite le funzioni di tutela dell'osservanza dello statuto e dei regolamenti, nonché di risoluzione delle controversie interne.

I proibiviri eletti dall'assemblea in un numero di pari a tre, durano in carica tre anni ed ha il compito di redimere o risolvere con giudizio inappellabile emesso senza formalità di procedure le eventuali controversie che dovessero sorgere in seno all'associazione, eventuali problemi di etica e di

Francesco Nicoletto Coselli
Consiglio
Massimo Bonaccini
Massimo Bonaccini

Interpretazione dello Statuto.

Art. 24 (Incarichi tecnici)

Possono essere conferiti da parte del Consiglio Direttivo gli incarichi specifici tecnici e retribuiti secondo le disposizioni previste dal regolamento interno di contabilità alle figure del Direttore Musicale e del Direttore Artistico.

Il Direttore Musicale ha i seguenti compiti:

- formazione del corista;
- svolgimento ed esito dei provini
- conduzione delle prove e direzione durante i concerti
- Scelta del repertorio e costruzione del programma del singolo concerto anche in sinergia con il direttore Artistico se presente

Il Direttore Artistico, se individuato dal Direttivo per particolari eventi di eccezionale complessità ha il compito di:

- Collaborare con il Direttore musicale per le esigenze del Coro;
- Collaborare con il presidente per gli aspetti amministrativi e organizzativi;

Art. 25 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di adottare i seguenti libri sociali, la cui tenuta è in capo al Consiglio Direttivo:

- a) il libro degli associati coristi e non coristi;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) registro dei beni.

I libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione legale dei conti, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono, quando nominato al verificarsi delle condizioni di legge, mentre gli altri libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, salvo diversa pubblicazione entro n. 30 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all'organo di competenza.

Art. 26 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione possono essere costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- attività diverse;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 117/2017.

Art. 27 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché ulteriori beni mobili sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 28 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di



*Agente
Roselli*

Maurizio Roselli

eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 29 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli Articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è proposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

Art. 30 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'Art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 31 (Convenzioni)

Le convenzioni tra le associazioni di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'Art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 32 (Personale retribuito)

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'Art. 36 del D. Lgs. 117/2017 e il cui trattamento economico soggiace al rispetto dei limiti di cui agli Artt. 8 e 16 del D. Lgs. n. 117/2017. Del rispetto di tale parametro il Consiglio Direttivo dovrà darne conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati ai sensi di legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 33 (Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'Art. 18 del D. Lgs. 117/2017. Al sensi del regolamento interno di contabilità si stipulerà un'apposita assicurazione per i rischi amministrativi derivati dalla firma apposta dal presidente nei documenti tecnici elaborati dal Direttivo.

Art. 34 (Responsabilità della associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 35 (Assicurazione dell'Associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 36 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Marilinda Coselli

Francesca Coselli

*Yvonne Zuercher
Marilinda Coselli*

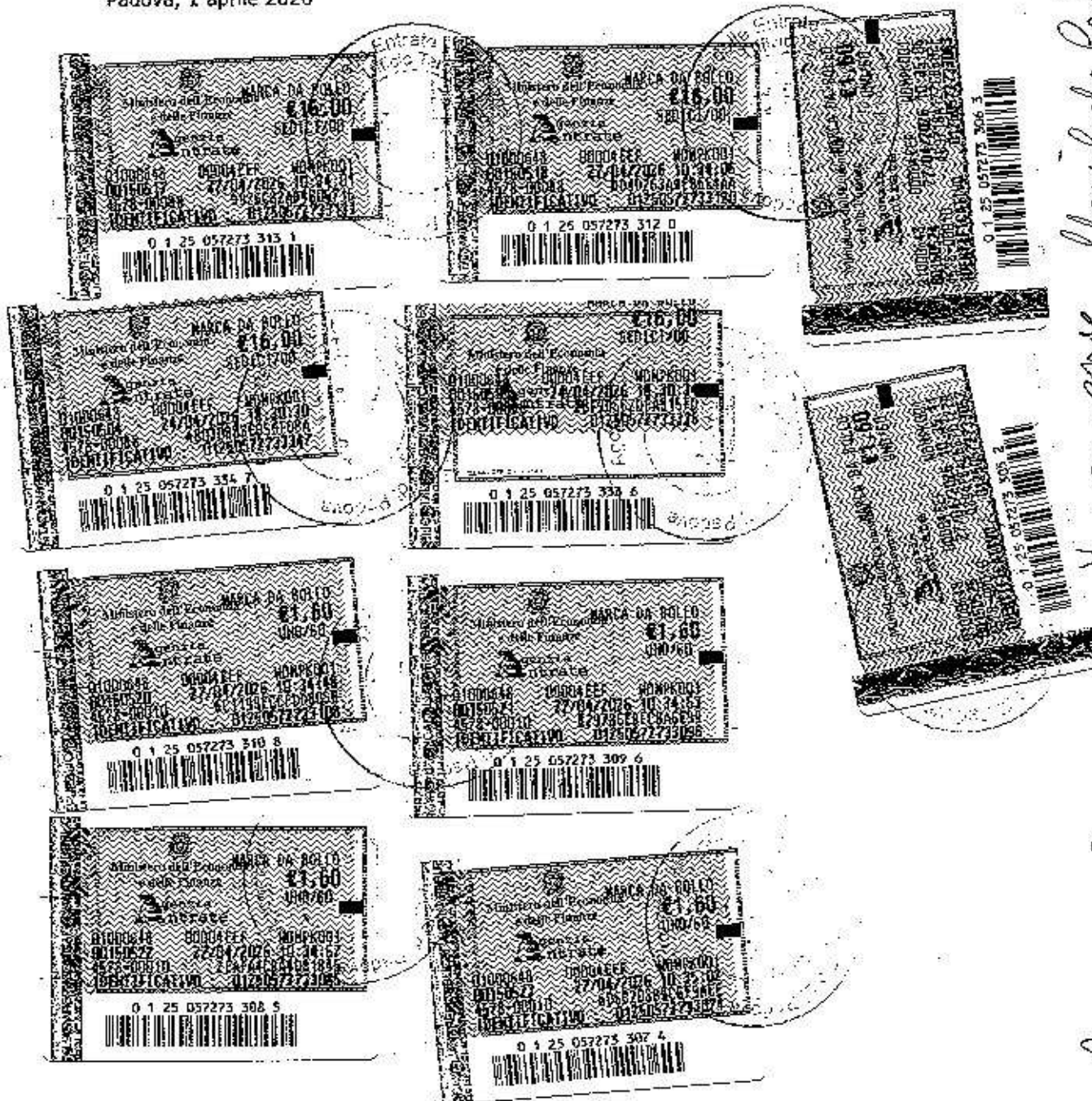
Art 37
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D. Lgs n. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione.

Art. 38
(Norma transitoria)

A decorrere dal termine di cui all'Art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo Articolo ad opera dell'Art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

Padova, 1 aprile 2026





AGENZIA DELLE ENTRATE

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE

NUMERO DI CODICE FISCALE E DI PARTITA IVA

DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE 03590910281	NUMERO PARTITA 03590910281	TIPO SOGGETTO 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
DENOMINAZIONE CORO TEATRO VERDI DI PADOVA		
COMUNE PADOVA	PROV. PD	INDIRIZZO VIA BARI 4
TIPO ATTIVITA' 949990 ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE VARIE N.C.A.		

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE GRRMLS59P51G224W	COGNOME E NOME GIRARDELLO MARIA-LISA
---	--

AGENZIA DELLE ENTRATE

 UFFICIO
U.T. PADOVA
DATA **29/04/2026**

IL FUNZIONARIO

Il Funzionario addetto

Rosario SIGNORILE

Firma su delega del Direttore Provinciale

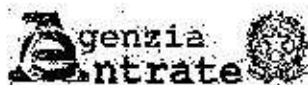
AVVERTENZE

1. Il presente certificato è rilasciato dal competente ufficio provinciale IVA ai soggetti diversi dalle persone fisiche ed alle ditte individuali che iniziano un'attività exerante nel campo di applicazione dell'IVA ovvero comunicano una variazione di dati relativi ad attività già esercitate.
2. Ai soggetti già in possesso del codice fiscale con il presente certificato viene attribuito soltanto il numero di partita IVA.
3. In caso di smarrimento del presente certificato è possibile richiederne un duplicato presentando apposita domanda al competente ufficio.
4. Il numero di partita IVA deve essere indicato nelle dichiarazioni annuali IVA, nelle deleghe al pagamento dell'IVA contenute alle aziende di credito, nonché in ogni altra comunicazione all'ufficio provinciale IVA.
5. Il numero di codice fiscale deve essere indicato, tra l'altro, nei seguenti atti:
 - a) fatture, relativamente all'emittente;
 - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
 - c) dichiarazioni dei redditi e relativi allegati;
 - d) dichiarazioni annuali IVA;
 - e) domanda per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
 - f) domanda per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.

IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUO'
 ESSERE PRODOTTO AGI ORGANI DELLA
 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI
 PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI







DIREZIONE PROVINCIALE DI: PADOVA

UFFICIO TERRITORIALE DI: PADOVA

Registrazione di Atto Privato

Il 29/04/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T52, serie 3, numero 698

data di stipula: 01/04/2026

ident.vo telematico: T5226L000698000NE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: GRRMLS59P51G224W

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negoziò	
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

03590910281				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

